



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO**

Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 11713 del 2018 R.G..L. promossa

DA

Con gli avv.ti SANTINA FRANCO

ricorrente

**CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA,
AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
VENETO, AMBITO TERRITORIALE DI VERONA**

In persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dal funzionario delegato ex art. 417 cpc

resistente

Avente ad oggetto: trasferimento del lavoratore
all'udienza tenutasi con trattazione scritta in data 16/07/2020
ha pronunciato

SENTENZA

Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione

DISPOSITIVO

Il Giudice, definitivamente pronunciando,
dichiara il diritto della ricorrente alla valutazione del titolo di precedenza previsto dall'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 con riferimento alla relativa classe di concorso e secondo l'ordine delle preferenze indicato nella istanza presentata in via amministrativa;

Tribunale di
Sezione

3/2018

N° _____ / _____
Registro Sentenze Lavoro

Cron. _____

Addi _____

Rilasciata spedizione in
forma esecutiva all'Avv. _____

Per _____

Il Cancelliere

per l'effetto ordina all'amministrazione resistente di trasferire la ricorrente presso la scuola spettante in base al punteggio riconosciuto anche in forza del titolo di precedenza di cui sopra ed in base alle priorità indicate nella domanda di trasferimento;

condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. SANTINA FRANCO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

- premesso che con ricorso depositato il 30/10/2018 la ricorrente in epigrafe - docente di scuola primaria, immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito di sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato - deduceva di avere presentato domanda di mobilità per l' a.s. 2016/2017 e per gli anni successivi e di non avere ottenuto l'assegnazione ad una delle sedi prioritariamente indicate, più vicine alla residenza della madre (peraltro con lei convivente) riconosciuta quale versante in situazione di *handicap* grave, accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, a causa del mancato riconoscimento della precedenza di cui alla richiamata legge n. 104.

Concludeva quindi con la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento della precedenza per l'assistenza al genitore in condizioni di disabilità grave in qualità di referente unico, con conseguente assegnazione ad una delle scuole e ambiti prioritariamente indicati;

- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente che in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, l'intervenuta decadenza ex art. 32 comma 3 legge n. 183/2010, l'omessa notifica ai controinteressati e, nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto. Inoltre, l'Ufficio Regionale per il Veneto chiedeva il differimento dell'udienza per la violazione dei termini di cui all'art. 415 cpc;

- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 16/07/2020, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa

- rilevato che deve innanzi tutto affermarsi la infondatezza delle eccezioni preliminare sollevata da parte resistente;

- rilevato, infatti, con riferimento alla dedotta incompetenza territoriale, che la competenza per territorio spetta al tribunale del luogo in cui il lavoratore, al momento dell'introduzione della lite, presta la propria attività lavorativa, in ragione del collegamento funzionale tra il rapporto in essere e la pretesa alla costituzione di

quello successivo (cfr. *ex plurimis* Cassazione civile, sez. VI, 07/01/2019, n. 162).

Come riconosce la stessa amministrazione resistente, al momento della introduzione del giudizio la ricorrente prestava servizio presso una scuola compresa nell'ambito territoriale del tribunale adito;

- rilevato che, con riferimento alla eccezione di decadenza, deve osservarsi che la decadenza – che è istituto di stretta interpretazione – è prevista per l'impugnativa del trasferimento operato dal datore di lavoro e ritenuto illegittimo” e non è applicabile alle ipotesi di mobilità, quali quelle in esame;
- rilevato inoltre che nell'ambito del presente giudizio – volto all'accertamento del diritto della ricorrente - non sono individuabili “controinteressati”. In particolare, *“la situazione giuridica dedotta in giudizio non costituisce rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, poiché il bene della vita richiesto dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di ottenere la valutazione della propria domanda di mobilità, sulla base dei titoli e del diritto di precedenza posseduto, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento. Non è pertanto ravvisabile un interesse personale, concreto ed attuale, in capo ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso le sedi richieste da parte ricorrente, poiché il rischio di un mutamento nella valutazione della loro posizione nell'ambito delle operazioni di mobilità rappresenta solo un effetto indiretto dell'accoglimento della domanda avanzata nel presente ricorso, ma non costituisce una conseguenza del carattere unitario e inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell'adempimento richiesto»* (Così Tribunale di Termini Imerese, sent. 256/2020 del 10.6.2020);
- rilevato, infine, che neppure può trovare accoglimento la domanda formulata dall'Ufficio scolastico Veneto di differimento dell'udienza, atteso che comunque l'Amministrazione risulta tempestivamente costituita in data 08.06.2020 (cfr. in termini Cassazione civile, sez. III, 22/03/1989, n. 1454: “Nel nuovo rito del lavoro - applicabile anche alle controversie in materia agraria - la nullità derivante dalla mancata osservanza del termine, non inferiore a trenta giorni, che a norma del comma 5 dell'art. 415 c.p.c. deve intercorrere tra la data di notificazione del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e la data di quest'ultima, resta sanata, con effetti ex nunc, dalla costituzione del convenuto, che determina la instaurazione di un valido rapporto processuale.);
- rilevato, nel merito, che l'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, statuisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado *“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più*

vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che *"gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico"* (co. 1) e che *"le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"* (co. 2).

Tale disciplina, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, si applica anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320), e non solo in caso di prima assegnazione.

Né può affermarsi che la richiamata tutela trovi limite nell'art. 13, comma 1, CCNI mobilità 2017-18, secondo cui la precedenza viene riconosciuta soltanto in caso di trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, dovendosi ritenere detta norma nulla ex art 1418 CC, come già affermato da questo Tribunale con pronunce che si intendono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, per violazione di norma imperativa.

Inoltre, deve osservarsi che il Ministero resistente nulla ha dedotto circa la esistenza di un eventuale interesse pubblico che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza, neppure in ordine alla eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda;

- rilevato, pertanto, che deve affermarsi il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio collegato al diritto di preferenza ex art. 33 lege n. 104/1992, con le relative conseguenze in ordine alla individuazione dell'ambito di assegnazione;

- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazioni di rito.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 16/07/2020

Il Giudice
Cinzia Soffientini